

## Novità sull'obbligo di comunicazione del "titolare effettivo"

Sul tema della comunicazione del "titolare effettivo", richiesta dal D. Lgs. n. 231/2007 sull'antiriciclaggio e disciplinata dal D.M. n. 44/2022, si è trattato [in una precedente circolare Uneba](#) per chiarire gli aspetti attuativi a seguito del Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 29 settembre 2023, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva", che ha fissato il termine all'11 dicembre 2023.

La normativa presenta più e diverse **criticità, anzitutto nell'individuazione del "titolare effettivo"**, per la pretesa di applicare un obbligo senza considerare la diversità e specificità dei diversi enti e soggetti tenuti all'adempimento, ma anche profili di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea di tale obbligo generalizzato, che ha condotto anche all'instaurazione di giudizi avanti il TAR.

Nell'ambito di tale contenzioso è stata emessa dal [TAR Lazio, sez. IV l'Ordinanza n. 8083 del 7/12/2023](#), con la quale sono stati **sospesi, in via cautelare**, l'efficacia del Decreto direttoriale del 29 settembre 2023 del MIMIT e tutti gli altri decreti e provvedimenti attuativi, tra i quali il Regolamento di cui al Decreto interministeriale n. 55/2022.

Il decreto 29 settembre 2023, sospeso dai giudici amministrativi, disciplinava la trasmissione alle Camere di Commercio dei dati sulla titolarità effettiva e

**stabiliva il termine dell'11 dicembre 2023** per l'adempimento di tale obbligo.

Con l'Ordinanza sopra richiamata il TAR ha concesso la sospensiva considerando meritevoli di approfondimento nel merito delle questioni di compatibilità con il diritto dell'U.E. e in considerazione del fatto che la scadenza imminente del termine per l'adempimento avrebbe potuto incidere, in modo irreparabile, sulle situazioni giuridiche coinvolte.

Alla luce della giurisprudenza che afferma l'efficacia *erga omnes* dei provvedimenti di annullamento (emessi in sede di giustizia amministrativa) di atti a contenuto normativo - quindi regolamenti e atti amministrativi generali - è possibile attribuire anche nel caso di un'ordinanza di sospensione di tali atti una efficacia simile: così come non può esistere un annullamento per taluni e non esistere per altri, lo stesso vale per una sospensione cautelare, specie se riguarda un termine di ottemperanza di un obbligo posto alla generalità dei soggetti interessati.

**Si ritiene, pertanto, che l'efficacia (e dunque l'operatività) del decreto è da intendersi sospesa fino alla discussione nel merito del ricorso**, che si pronuncerà con sentenza nel merito.

Tenendo conto che molti enti hanno proceduto alla comunicazione entro il termine, **la pronuncia del TAR ha rilevanza per chi non ha provveduto o per chi non avesse correttamente provveduto.**

La sospensione dell'obbligo impedisce, ovviamente, l'applicazione di **sanzioni**.

In tale situazione vi sono, soprattutto, gli **enti ecclesiali civilmente riconosciuti** (parrocchie, diocesi, fondazioni di culto, istituti religiosi, ecc.) che

- a nostro giudizio, correttamente - non hanno provveduto alla comunicazione del titolare effettivo, non ritenendo applicabile ad essi l'obbligo.

Infatti, il Regolamento applicativo (DM n. 55/2022) all'art. 1, lett. g) individua tra gli obbligati le persone giuridiche private facendo riferimento solo alle associazioni, fondazioni e altre istituzioni private che acquisiscono la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche "ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000 n. 361". In tale ipotesi non rientrano gli Enti ecclesiastici, dato che hanno una disciplina specifica, di fonte concordataria, di riconoscimento della personalità giuridica civile (L. n. 222/1985), fatta salva dallo stesso DPR n. 361/2000 (cfr. art. 9).

Tuttavia, è stata pubblicata dalla **Banca d'Italia** una Faq nella quale si ritengono obbligati anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti ad adempiere alla comunicazione relativa al titolare effettivo. È appena il caso di rilevare che nell'ordinamento italiano le Faq non sono certo fonti di diritto e anche nell'ambito della prassi neppure costituiscono una circolare. Si consideri poi che la Faq in questione non è neppure di fonte ministeriale.

Sulla questione è intervenuta la **Conferenza Episcopale Italiana** in data 6.12.2023 con la "[Nota integrativa circa il Registro dei titolari effettivi](#)". In tale nota viene richiamata l'interlocuzione che la stessa CEI-Ufficio Nazionale per i problemi giuridici ha instaurato con le competenti Autorità, anche a seguito degli oggettivi e rilevanti dubbi interpretativi e risposte non condivisibili, come quella della citata Faq di Banca d'Italia.

Per tale ragione **la CEI ha consigliato agli Enti Ecclesiastici “di continuare ad attendere** l'esito delle interlocuzioni tra la Segreteria Generale della CEI e le Autorità competenti” rispetto alle questioni interpretative di applicabilità dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo agli Enti ecclesiastici, rilevando che l’interpretazione che vorrebbe sottoporre a tale obbligo gli enti ecclesiastici “rappresenterebbe un vulnus alla normativa concordataria e alle garanzie accordate nell’art. 7.3 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, incluso il rischio di individuare erroneamente i titolari effettivi oltre ad appesantire adempimenti burocratici certamente gravosi”.

Sia per i persistenti gravi dubbi interpretativi sia alla luce dell’intervenuta sospensione cautelare di tutta la normativa regolamentare e amministrativa disposta dal TAR del Lazio, **è ragionevole ritenere che interverranno modifiche normative a modifica dell’impianto complessivo** in tema di titolarità effettiva. Ove non vi saranno interventi normativi risolutivi, resta la sospensione giudiziale disposta dal TAR del Lazio.

**Attenderemo, quindi, la sentenza che definirà il giudizio e che interverrà dopo l’udienza fissata per il 27/03/2024.**

**Nota delle Commissione Giuridica Nazionale Uneba**  
**A cura degli Avv.ti Alberto V. Fedeli, Raffaele Mozzanica, Giulia Macchi**